

(N. 1926)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2107)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

di concerto col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(TOGNI)

e col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1951

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata,
a favore della industrializzazione di Trieste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1960 l'acquisto dei materiali impiegati nel primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico, o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione di stabilimenti ivi esistenti, è esente dall'imposta sulla entrata.

Analogo beneficio si applica per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti.

Art. 2.

Ai fini del trattamento tributario previsto all'articolo precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza di Trieste, la quale accerta per mezzo dei competenti organi tecnici la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalla imposta.

Sulle fatture emesse per l'acquisto di materiali e macchinari destinati ad essere impiegati od installati negli stabilimenti di cui all'articolo precedente, devono essere riportati a cura della ditta venditrice, ai fini dell'esenzione dall'imposta, gli estremi del provvedimento emanato dall'Intendenza di finanza di Trieste.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.